



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N.214

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 4 marzo 2016 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **PASQUALE PADALINO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **PASQUALE PADALINO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico con riferimento all'art. 94, comma 1, delle NOIF e in relazione all'art. 8, comma 11, del C.G.S. per aver percepito, come allenatore della società ASG Nocerina s.r.l., compensi in nero per € 6.893,00 complessivi da altre società comunque riconducibili ai sigg. Giovanni e Christian Citarella e ad Alfonso Faiella;
- esaminata la memoria difensiva del deferito del 29 gennaio 2016;
- sentita la Procura Federale all'udienza del 4 marzo 2016 come da separato verbale;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto, in ragione anche del comportamento procedimentale la sanzione della squalifica di mesi quattro ed €2.000,00 di ammenda.

Ritenuto che:

- occorre esaminare nell'ordine le eccezioni preliminari sollevate dal deferito, a partire da quella secondo cui la notifica dell'atto di deferimento effettuata a mani in occasione della udienza del 22 gennaio 2016 non sarebbe valida perché eseguita con una modalità non espressamente richiamata dall'art. 38, comma 8, CGS;
- tale eccezione è palesemente infondata. Costituisce infatti principio generale e fondamentale della materia quello per cui la notificazione, indipendentemente dal mezzo con cui sia effettuata, è valida quando abbia raggiunto il proprio scopo, che è quello di mettere il destinatario dell'atto nelle condizioni di conoscerne il contenuto anche al fine di svolgere compiutamente nei termini le proprie difese, cosa che nella fattispecie è pienamente avvenuta, atteso che il deferito ha espressamente accettato tale forma di notificazione in occasione dell'udienza del 22 gennaio 2016, come si legge nel relativo verbale, ha ricevuto personalmente la consegna dell'atto di deferimento ed ha successivamente potuto svolgere le relative difese, come dimostrato dalla memoria del 29 gennaio 2016; del resto la notifica a mani costituisce modalità ordinaria e generale di notifica degli atti, cui si aggiungono le ipotesi previste dall'art. 38 comma 8 CGS;
- l'eccezione in questione va quindi respinta in quanto palesemente infondata nonché contraria ad elementari principi di correttezza processuale e procedimentale, che peraltro assumono particolare rilievo in questa sede disciplinare;
- in ogni caso, è opportuno evidenziare che anche la notificazione del deferimento precedentemente effettuata dalla Procura Federale a mezzo lettera raccomandata a.r. (che il deferito ha affermato non essersi mai perfezionata) è valida e si è compiutamente

- perfezionata, giacché, come risulta dai documenti depositati all'udienza del 4 marzo 2016 dalla stessa Procura Federale, l'atto di deferimento è stato spedito al domicilio del deferito quale risultante dall'ultimo contratto stipulato dal medesimo con la società Nocerina in data 4.11.2009 e quindi la relativa notificazione si è perfezionata per compiuta giacenza dell'atto presso gli uffici postali, come comprovato dal timbro postale recante la data del 14.12.2015;
- in secondo luogo, il deferito eccepisce che il presente procedimento si sarebbe estinto per il decorso del termine di 90 giorni dall'esercizio dell'azione disciplinare previsto dall'art. 34 bis CGS;
 - anche questa eccezione è palesemente infondata, in quanto ai sensi dell'art. 38, comma 5, lett. c, CGS CONI, espressamente richiamato dall'art. 34 bis CGS FIGC, detto termine resta sospeso se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore, come avvenuto nella specie all'udienza del 22 gennaio 2016, con la conseguenza che, anche a voler prendere quale dies a quo quello indicato dal deferito, ossia quello del 5 novembre 2015, in ogni caso ad oggi non sarebbero ancora trascorsi 90 giorni, stante la sospensione del termine dal 22 gennaio 2016 al 4 marzo 2016;
 - peraltro, come fondatamente eccepito dalla Procura Federale, la Commissione ritiene che il dies a quo del suddetto termine, che la norma fissa nel giorno di esercizio dell'azione disciplinare, vada individuato non già nella data riportata sull'atto di deferimento (nella specie il 5.11.2015), ma nella data in cui il deferimento è portato a conoscenza del deferito, ossia nella data di perfezionamento della relativa notificazione, proprio perché è solo con la notifica dell'atto al deferito che ha inizio l'azione disciplinare, con la conseguenza che nel caso che ci occupa il termine in questione non è comunque spirato, sia che si voglia prendere in considerazione la data di compiuta giacenza del primo atto di deferimento (14.12.2015), sia che si voglia prendere in considerazione la data di notificazione a mani (avendo il deferito eccepito la nullità della prima notificazione ed avendo accettato e ricevuto l'atto di deferimento in data 22 gennaio 2016);
 - in terzo luogo, il deferito eccepisce la lesione del proprio diritto di difesa in quanto sostiene di non aver ricevuto gli atti del fascicolo allegati al deferimento;
 - anche questa eccezione risulta documentalmente smentita: con lettera raccomandata a.r. n. 151547555533-5, spedita dalla Segreteria di questa Commissione in data 12 gennaio 2016, è stata infatti trasmessa al deferito tutta la documentazione da lui richiesta;
 - ancora in via preliminare, il deferito eccepisce infine il difetto di competenza di questa Commissione e, più in generale, della giustizia sportiva, in quanto, a suo avviso, le somme oggetto del presente procedimento sarebbero state da lui percepite a titolo di diritti di immagine e in forza di un titolo contrattuale "privatistico" stipulato con altra società ed avulso dal rapporto sportivo, e dunque non a titolo di compenso per l'attività di allenatore, sicché esse non sarebbero rilevanti per l'ordinamento sportivo;
 - il deferito tuttavia non supporta tale sua affermazione con alcun elemento probatorio, non avendo egli depositato alcun documento idoneo allo scopo né tantomeno la scrittura privata da cui risulterebbe il diverso titolo fondante il suo diritto alla corresponsione della somma in questione;
 - anche questa eccezione si rivela pertanto da respingersi;
 - nel merito, i fatti oggetto del deferimento risultano documentalmente ed ampiamente comprovati, con conseguente responsabilità disciplinare del deferito che, a prescindere dagli aspetti fiscali della vicenda, che qui non rilevano, risulta aver percepito somme non indicate nei contratti depositati in Lega in violazione dell'art. 94 NOIF.

P.Q.M.

dichiara il sig. **PASQUALE PADALINO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato

contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi quattro e l'ammenda di €2.500,00.**

Procedimento disciplinare a carico di **LARCHER DIETMAR** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **LARCHER DIETMAR** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione anche agli art, 34, comma 1, 36, commi 1 e 3, 38 e 41 del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF per aver prestato nella stagione sportiva 2014/15 dapprima attività di Dirigente accompagnatore, senza essere stato sospeso dall'Albo, per la Società AC. Sciliar Schlern, poi per aver – in assenza di tesseramento – prestato attività per la società F.C. Gries;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **LARCHER DIETMAR** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi quattro.**

Procedimento disciplinare a carico di **LUIGI MARI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **LUIGI MARI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 89 del 7.10.2013, per aver sottoscritto un accordo economico con la società ASD Roggiano Calcio 1973 superiore al massimale stabilito e per aver omesso di depositare presso il Comitato Regionale Calabria della L.N.D. l'accordo economico sottoscritto con la stessa società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per quarantacinque giorni.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **LUIGI MARI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **quarantacinque giorni.**

Procedimento disciplinare a carico di **MARIO DI NOLA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MARIO DI NOLA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS ed in riferimento a quanto prescritto al punto 1 dal C.U. n. 89 dalla L.N.D, per aver omesso di depositare presso il Comitato Regionale Campania L.N.D. l'accordo economico sottoscritto con la società ASD Città di Agropoli nella stagione sportiva 2013/14;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **MARIO DI NOLA** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato

contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi due**.

Procedimento disciplinare a carico di **MANVEL AYRAPETYAN** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MANVEL AYRAPETYAN** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e all'art. 34, comma 1, 36, commi 1 e 3, ed artt. 38 e 41 del Regolamento del Settore Tecnico con riferimento all'art. 94, comma 1 punto A, e art. 38, comma 1, delle NOIF – nonché in relazione agli articoli 2, 3, 4, 6 dell'accordo collettivo tra Figc (Lega Pro) ed Aiac per aver:
 - a) svolto, nella stagione sportiva 2013/14 attività dirigenziale a favore della UC Albinoleffe srl in assenza della necessaria istanza di sospensiva del Settore Tecnico;
 - b) svolto, nella stessa stagione 2013/14, attività tecnica per la suddetta società, non in costanza di tesseramento;
 - c) convenuto, sottoscritto ed accettato due accordi con la suddetta società, accordi contrari a quanto previsto e disposto dall'accordo collettivo su richiamato, sia sulle modalità di redazione, che sul necessario deposito del contratto ed in relazione alla retribuzione previste dall'accordo su citato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi cinque.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **MANVEL AYRAPETYAN** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **quattro mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **PELLEGRINO CRISCITIELLO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **PELLEGRINO CRISCITIELLO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento anche a quanto prescritto dall'art 38, comma 1 e 4, delle NOIF nonché dall'art 41, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico perché nel corso della stessa stagione sportiva 2014/15, ha svolto dapprima l'attività di tecnico per la società U.S.D. Carotenuto e dal 27.02.2015, dopo essersi dimesso dalla suddetta società, ha svolto attività agonistica quale tesserato come calciatore dilettante per la società A.S.D. Real Forino;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **PELLEGRINO CRISCITIELLO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **tre mesi e dieci giorni**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANDREA STRAMACCONI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ANDREA STRAMACCIONI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 20, comma 4, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31.03.2015, per essersi avvalso dell'attività dell'avv. Giuseppe Bozzo, che svolgeva attività ai sensi del primo comma dell'art. 5 del Regolamento Agenti di Calciatori, ai fini della trattativa e della conclusione del contratto con l'Udinese Calcio S.p.A nel mese di giugno del 2014;
- esaminata la memoria del deferito del 18 febbraio 2016;
- sentite le parti presenti all'udienza del 4 marzo 2016, come da separato verbale;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della ammenda di €20.000,00.

Ritenuto che:

- dagli atti del presente giudizio emerge senza contestazione alcuna che il deferito si è avvalso dell'attività dell'Avv. Bozzo per la conclusione del contratto stipulato con la società Udinese nel giugno 2014;
- l'art. 20, comma 4, del Regolamento Agenti di Calciatori FIGC (nella versione vigente fino al 31.3.2015 e quindi all'epoca dei fatti) vieta agli agenti di calciatori di rappresentare gli interessi di soggetti dell'ordinamento sportivo diversi dai calciatori e dalle società;
- la ratio sottesa a tale norma risiede nell'esigenza per l'ordinamento sportivo di evitare la commistione di interessi tra società, calciatori ed allenatori evitando che si creino situazioni di conflitto di interessi che possano compromettere il rispetto di valori fondamentali per l'ordinamento settoriale con particolare riferimento al regolare svolgimento delle competizioni ed alla trasparenza nella fase di compravendita dei calciatori;
- invero, lo scopo di detto divieto, che si colloca all'interno di una disposizione normativa rubricata con il titolo "divieti e conflitti di interesse" e dunque volta a vietare le ipotesi di incompatibilità, è quello di evitare che un agente che assiste i calciatori nelle trattative contrattuali con le società di calcio possa allo stesso tempo assistere anche un tecnico, creando un potenziale conflitto di interessi che potrebbe influenzare e/o distorcere i rapporti con le società nell'ambito della formazione delle rose dei giocatori nella fase del c.d. "calcio – mercato";
- tale norma si correla strettamente a quella che vieta ai tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico "di trattare direttamente o indirettamente o comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori" (art. 41, comma 3, Regolamento S.T.), tanto che dal combinato disposto delle due norme si trae il principio fondamentale in materia secondo cui ai tecnici è precluso di svolgere attività connesse al c.d. "calcio-mercato" sia direttamente che indirettamente per tramite dei loro agenti o procuratori;
- il divieto per i tecnici di avvalersi di un "agente di calciatori" va quindi inteso nel senso che è vietato ai tecnici non solo di farsi assistere da un agente di calciatori o da un procuratore sportivo che possiedano la relativa qualifica formale, ma anche di farsi assistere da un avvocato del libero foro che, come nella specie, pur non possedendo tali qualifiche, di fatto svolga prevalentemente, se non esclusivamente, attività di cura e assistenza dei calciatori nei rapporti con le società di calcio professionistiche, ossia eserciti "di fatto", notoriamente ed in via esclusiva o prevalente l'attività di agente di calciatori, secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1. del medesimo Regolamento Agenti FIGC, in quanto ciò darebbe luogo ad un'ipotesi di conflitto di interessi o comunque di incompatibilità, anche solo potenziale, vietata dalle norme dell'ordinamento sportivo;
- nella specie risulta con certezza che l'Avv. Bozzo, benché non più iscritto all'Albo degli Agenti dei calciatori a far tempo dal 25.10.2010, ha ciononostante continuato a svolgere senza soluzione di continuità la propria attività professionale prevalentemente, se non esclusivamente, nel settore sportivo, curando e promuovendo gli interessi di numerosi

calciatori professionisti, anche di serie A, nei rapporti con le società di calcio professionistiche, così come emerge da tutta la documentazione presente in atti (articoli di stampa e pagine tratte dal sito internet dello stesso Avv. Bozzo) e come altresì confermato dallo stesso deferito nelle memorie difensive prodotte;

- l'Avv. Bozzo, in altri termini, sebbene non più in possesso della relativa qualifica formale, ha sempre svolto e svolge tutt'ora, di fatto, attività di agente di calciatori, come del resto è noto agli addetti ai lavori nell'ambito settoriale di riferimento;
- è perciò comprovato che l'Avv. Bozzo si trovava in una situazione di potenziale incompatibilità e conflitto di interessi che gli precludeva di assistere anche un tecnico quale il Sig. Stramaccioni;
- tale circostanza, ad avviso di questa Commissione, assume rilievo dirimente ai fini del presente giudizio, giacché, per le ragioni sopra indicate, non è consentito ai tecnici di avvalersi dell'assistenza di chi svolge, seppure solo "di fatto", in via esclusiva o prevalente attività di agente di calciatori quale quella svolta dall'Avv. Bozzo;
- questa interpretazione delle norme federali non comporta la violazione di alcun principio costituzionale né di alcuna libertà fondamentale, in quanto salvaguarda il diritto dei tecnici di farsi assistere da quegli avvocati del libero foro che, a differenza di quanto accaduto nella specie, non svolgono neppure "di fatto" attività di agente dei calciatori in via esclusiva o prevalente nei termini sopra indicati;
- il deferito, del resto, era perfettamente a conoscenza dell'attività svolta dall'Avv. Bozzo, come dimostrato dalle dichiarazioni rese dal medesimo alla Procura Federale in fase di indagini e come confermato nella sua memoria difensiva;
- deve pertanto ritenersi sussistente la violazione da parte del deferito dell'art. 1 bis, comma 1, CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 20 comma 4 Regolamento Agenti Calciatori;

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANDREA STRAMACCIONI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione dell'ammenda di **€20.000,00**.

Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO CERULLO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **VINCENZO CERULLO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 34, comma 1, 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38, comma 1, della NOIF:
 - a) per aver svolto, anche se in modo formale, con l'inserimento del suo nominativo in alcune distinte di gara, l'attività di allenatore a favore della società AC Forio Calcio senza tesseramento per la stessa società, consentendo così di far fare l'allenatore al sig Michele Castagliuolo privo della necessaria abilitazione per svolgere tale qualifica;
 - b) per aver promosso ricorso presso il Collegio Arbitrale della LND adducendo nella parte motiva e nei successivi atti di difesa, circostanze non veridiche, provvedendo anche al deposito di un accordo presuntivamente intervenuto con la suddetta società – documentazione che non ha trovato riscontro – il tutto al fine di ottenere indebitamente poste creditorie;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sette;
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **VINCENZO CERULLO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **sette mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIACOMO COSTIGLIOLA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GIACOMO COSTIGLIOLA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver promosso ricorso presso il Collegio Arbitrale della LND adducendo nella parte motiva e nei successivi atti di difesa, circostanze non veridiche, provvedendo anche al deposito di un accordo intervenuto con la Società SSD Marsala 1912 srl, nella stagione sportiva 2012/13 il tutto al fine di ottenere poste creditorie non dovute;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro;
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIACOMO COSTIGLIOLA** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **quattro mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **FULVIO BATTISTUTTA e DARIO FRANDOLIC** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **FULVIO BATTISTUTTA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 38, comma 1, e 41, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art 41, nonché all'art. 38, comma 4, delle NOIF perché nella stessa stagione sportiva 2014/15, tesserato dal 16.03.2015 quale tecnico delle squadre minori della società ASD Pro Romans Medea, ha svolto nei giorni 29 e 30 giugno 2015, all'insaputa della società, l'attività di istruttore di un corso per giovani calciatori nell'ambito di uno stage formativo organizzato dalla società ASD Ronchi Calcio e/o con la collaborazione di quest'ultima;
- considerato che il sig. **DARIO FRANDOLIC** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 38 comma 1, e 41, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art 41, nonché dall'art. 38, comma 4, delle NOIF perché nella stessa stagione sportiva 2014/15, tesserato dal 16.03.2015 quale tecnico delle squadre minori della società ASD Pro Romans Medea ha svolto nei giorni 29 e 30 giugno 2015, all'insaputa della società, l'attività di istruttore di un corso per giovani calciatori nell'ambito di uno stage formativo organizzato dalla società ASD Ronchi Calcio e/o con la collaborazione di quest'ultima;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per entrambi di mesi tre;
- esaminata la memoria difensiva del 22.12.2015;
- sentite le parti nella odierna udienza come da distinto verbale.

Ritenuto che:

- dalla documentazione depositata dalle parti nonché dalle dichiarazioni raccolte dalla Procura Federale in fase istruttoria emerge pacificamente che i deferiti hanno organizzato, "in collaborazione" con la ASD Ronchi Calcio, uno stage per giovani calciatori nei giorni 29/30 giugno 2015 in costanza di tesseramento con la Società Pro Romans Medea;
- tale condotta dei deferiti si pone in contrasto con il divieto di svolgere attività per più di una società sancito dall'art. 41, comma 1, del Regolamento del S.T.;
- non è fondata, pertanto, la difesa dei deferiti secondo cui lo stage non sarebbe stato organizzato dalla ASD Ronchi Calcio che avrebbe prestato solo la propria collaborazione, in quanto anche la

mera collaborazione con detta società costituisce violazione del divieto della norma di cui trattasi;

- ai fini del divieto posto dall'art. 41, comma 1, del Regolamento del S.T. è peraltro irrilevante il consenso della società di appartenenza, che comunque, nel caso di specie, non è stato provato;
- tenuto conto che tale attività, inizialmente programmata per il mese di luglio 2015, si è invece concretizzata solo negli ultimi giorni della stagione sportiva 2014/15 per circostanze occasionali, il che attenua la gravità della violazione contestata

P.Q.M.

dichiara i sigg. **FULVIO BATTISTUTTA** e **DARIO FRANDOLIC** responsabili degli addebiti disciplinari contestati e pertanto infligge loro la sanzione della squalifica per **mesi uno**.

Procedimento disciplinare a carico di **STEFANO FANNI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **STEFANO FANNI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS ed in riferimento a quanto prescritto al punto 1 dal C.U. n. 89 dalla L.N.D, per aver sottoscritto un accordo economico per somme superiori al premio economico ivi previsto;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per tre mesi.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **STEFANO FANNI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi tre**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIOVANNI CALISTA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GIOVANNI CALISTA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 38 comma 1, e 36, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art 38, comma 1 e 40, comma 2, delle NOIF per avere:
 - a) nella stagione sportiva 2014/15, svolto attività tecnica per la società ASD Colle Corbino, in assenza di tesseramento con la stessa;
 - b) acquisito la titolarità di una tessera dirigenti, convalidata dal C.R. Abruzzo, richiesta dalla società stessa ed in tale veste essere iscritto in alcune distinte di gara, con la qualifica di dirigente accompagnatore, il tutto senza però la necessaria istanza di sospensiva al Settore Tecnico, come da normativa di riferimento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano sufficientemente comprovati nonché confermati dallo stesso deferito e dagli altri tesserati sentiti in fase istruttoria dalla Procura Federale (vedi dichiarazioni del sig Mergioti e Chiavaroli);

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIOVANNI CALISTA** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi quattro**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE CARNOVALE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **GIUSEPPE CARNOVALE** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **mesi due** di squalifica;
- visto che con nota del 27.01.2016 la Procura Generale dello Sport del CONI nulla ha osservato

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **GIROLAMO BIZZARRI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **GIROLAMO BIZZARRI** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **mesi due**;
- visto che con nota del 03.02.2016 la Procura Generale dello Sport del CONI nulla ha osservato

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Per i signori **VINCENZO MAZZEO, SALVATORE SCARFATO e MARIANO SILVELLO** che hanno avanzato proposta di patteggiamento, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della FIGC rinvia per la decisione alla prima udienza utile.

Firenze, 8 marzo 2016

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Gianni Rivera